

Prot. 3586-08-01 del 09-05-2019

Ai docenti della Sc. sec 1° grado

Al DSGA

Agli ATTI

Al sito WEB

L'Esame di Stato

conclusivo del primo ciclo

Alcune indicazioni

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Caiazzo

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ DPR n. 122 del 22-06-2009: Regolamento per la valutazione degli alunni.
- ✓ Legge n. 107 del 13-07-2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ✓ DLgs 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
- ✓ D. M. (prot. 741) del 03-10-2017: Norme sull'Esame di Stato.
- ✓ D. M. (prot. 742) del 03-10-2017: Norme sulla Certificazione delle competenze.
- ✓ C. M. (prot. 1865) del 10-10-2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato.
- ✓ Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative)
- ✓ Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti).
- ✓ Nota 5772 del 4-4-2019: Esami di stato scuole primo ciclo e certificazione competenze a. s. 2018-2019

IL NUOVO ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

La disciplina del nuovo esame di Stato al termine del primo ciclo è contenuta nel **DLgs 62/17** “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, a cui ha dato seguito il **DM 741/17** e la relativa **nota MIUR 1865/17**.

Fondamentalmente è in questi documenti che si sostanziano le principali modifiche apportate alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado ed allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno avuto i loro effetti già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

L'ultima nota del 4-4-19 (5772) riferisce solo alcune modifiche per quanto riguarda le funzioni di Presidente di Commissione d'esame; la modalità di svolgimento delle prove scritte per i diversi alunni BES; lo svolgimento delle prove INVALSI CBT; la Certificazione delle competenze.

PRINCIPALI MODIFICHE AL NUOVO ESAME DI STATO

L'esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza. L'ammissione all'esame è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e prevede il requisito della partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica inglese. La valutazione finale dell'alunno viene espressa in decimi ed è il risultato della media tra i voti di ammissione e quelli delle tre prove scritte, (italiano, matematica e lingue straniere) e la prova orale, con l'arrotondamento per la frazione superiore a 0,5. La valutazione finale è effettuata dalla commissione d'esame dell'istituto, sulla base della proposta fatta dalle singole sottocommissioni, costituite dai singoli Consigli delle classi terze.

La prima prova scritta, che riguarda le competenze di italiano, è finalizzata –come ribadisce la nota 1865/17– ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero. Sulla prova di italiano molto si è discusso, in particolare sulla coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali.

Le tipologie di prove (testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo, comprensione e sintesi di un testo) anche tra loro riorganizzate in un'unica prova “mista”, sono state oggetto di puntuale riflessione da parte di un'apposita commissione di esperti, che ha pubblicato il “*Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo*” (la nota 892 del 17-1-18 e l'allegato “*Documento di orientamento*” sono reperibili sul sito MIUR), con lo scopo dichiarato di voler costituire un riferimento ai fini della strutturazione e della valutazione della prova in sede d'esame. Come chiarisce un comunicato del Ministero, il documento ha fornito “consulenza tecnica” sul presupposto che le prove “*se ben strutturate, consentono alle e ai docenti di verificare le diverse competenze linguistiche di cui si compone la padronanza della lingua italiana*”. È il caso di precisare che le indicazioni degli esperti non riguardano direttamente il processo di valutazione.

La seconda prova scritta è riferita alle competenze logico-matematiche, con la finalità della rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle

aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La prova può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, propri del pensiero computazionale.

La terza prova scritta riguarda le lingue straniere studiate e mira a verificare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per l'inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tipologie di prove (questionario di comprensione del testo a risposta chiusa e aperta; completamento di un testo; elaborazione di un dialogo; lettera o email personale e sintesi di un testo) devono essere predisposte in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi tracciati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio, condotto collegialmente da ciascuna sottocommissione, mira a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, tenendo conto del livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Il colloquio deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Il colloquio

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio non consiste nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e, infine, ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio deve tendere a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno deve dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

La commissione d'esame, per effetto della revisione effettuata dal DLgs62/17, viene presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, nel caso di assenza o impedimento del dirigente. La nota 5772 del 4-4-2019 chiarisce che il docente collaboratore a cui viene assegnato la funzione di Presidente della Commissione, non deve necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria di I grado

In ogni istituto si costituiscono tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

La nota 5772 del 4-4-2019 esplicita la modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con DSA e con altri BES:

- Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Non sono previste, invece, misure dispensative.

Il test INVALSI, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolge nel corso dell'anno scolastico e non più durante l'esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese ed è considerata un requisito ai fini dell'ammissione all'esame, anche se non influisce più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Anche in questo caso la nota 5772 del 4-4-2019 chiarisce che:

Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP. In particolare

- per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l'esonero da una o più prove
- per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. La prova di Inglese non sarà sostenuta se la certificazione del DSA prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta alle lingue straniere.

Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico. Non possono essere previste, invece, misure dispensative.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Nel caso di alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) certificati può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale.

Pur essendo influente ai fini dell'ammissione all'Esame, il risultato conseguito delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, verrà inserito nel curriculum dello studente.

L'ammissione all'esame di Stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono almeno il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi all'esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

Per la **Certificazione delle competenze** al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in attesa della ridefinizione del Profilo dello studente coerente con le nuove competenze chiave europee del 2018, le Istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i modelli di certificazione emanati in allegato al DM n. 742/2017 (cfr. Nota 5772 del 4-4-19).